

STATUTO

DeI' ASSOCIAZIONE A.N.G.S.A. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI
PERSONE CON AUTISMO- SEZIONE LIGURIA

ADERENTE ALL'ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO
APS ETS

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ

ARTICOLO 1 - NATURA GIURIDICA

L'Associazione A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo- Sezione Liguria, Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore» è :

1. un Ente con personalità giuridica, senza scopo di lucro, costituito ai sensi del D.lgs 117 del 3 luglio 2017, del Codice Civile e della normativa vigente in materia
2. una organizzazione democratica di persone, apartitica e non confessionale che sorge per volontà di cittadini, i quali condividendo i principi di una corretta etica del rapporto sociale ed aggregativo, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività culturali ed artistiche, nel campo della promozione sociale e/o assistenziale, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi;

ARTICOLO 2 – SEDE DENOMINAZIONE , SEDE E DURATA

- a. E' costituita un'Associazione/Ente del Terzo Settore - di promozione sociale denominata A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo Associazione di Promozione Sociale- Sezione Liguria- APS e qui di seguito anche definita come "Associazione".
- b. L'Associazione ha sede in Genova.
- c. Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato.
- d. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ ASSOCIATIVE

1. **L'Associazione** A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo APS è un'associazione, per difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie e migliorare la loro qualità della vita. Promuove e favorisce l'autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone con autismo, promuovere la partecipazione, la collaborazione e

l'associazione delle persone con autismo, dei familiari e delle persone che si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione.

2. L'**Autismo** è una condizione neurologica e una disabilità dello sviluppo che dura tutta la vita. L'autismo influisce sul modo in cui una persona comunica e si rapporta con le altre persone e può manifestarsi con ristretti e ripetitivi modelli di comportamento, attività e interessi. Le persone con autismo hanno un'esperienza del mondo che la circonda peculiare. In alcuni casi le persone con autismo sentono l'essere autistici come un aspetto fondamentale della loro identità. Si parla di Disturbi dello Spettro Autistico perché le condizioni variano molto tra i diversi individui che richiedono gradi diversi di supporto. Molto spesso le persone con autismo richiedono un livello elevato di supporto per la loro formazione e vita quotidiana, mentre altre persone richiedono un livello inferiore di aiuto. L'ANGSA fa riferimento alle definizioni di autismo e disabilità formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006), delle classificazioni internazionali "Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute" (ICF) e "International Classification of Diseases and Disorders" (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e al "*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*" (DSM) della Società Psichiatrica Americana e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spettro Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.
3. L'associazione opera mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ex art. 5 d.lgs 117/17, ed iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore.
4. La **visione** dell'Associazione A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo APS aderisce all'ANGSA Nazionale APS ETS:
 - Vogliamo costruire una società inclusiva in cui ogni persona con autismo possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti come la sua qualità della vita.
5. I **valori** che ispirano l'azione dell'Associazione A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo APS fanno riferimento sia alle qualità delle persone con autismo sia a quelle che devono distinguere le persone che gli sono vicino, tra queste:
 - a. **Tenacia.** Le persone con autismo sono molto determinate, a volte ostinate, nell'ottenere quello che preferiscono. Lo sono anche le persone che sono loro vicine, sanno di doversi confrontare con questa perseveranza e caparbietà, sviluppandone altrettanta. Per questo l'ANGSA è tenace e paziente, determinata e ragionevole nel raggiungere i suoi obiettivi.

- b. **Rispetto delle diversità.** L'essere autistici comporta osservare e rapportarsi con il mondo in modo originale e caratteristico, per questo chi si confronta con le persone con autismo deve esser capace di comprendere, misurarsi e accettare questa diversità. Per questo l'ANGSA rispetta questa come ogni diversità e mira ad abbattere ogni discriminazione e pregiudizio nei confronti di gruppi e persone per la loro differenza.
 - c. **Importanza della conoscenza e della ricerca scientifica.** Le origini e le cause del Disturbo dello Spettro Autistico non sono ancora del tutto chiarite e per anni, intorno alle numerose incertezze e punti interrogativi, sono emerse ipotesi e congetture che, per esempio, colpevolizzavano le mamme o i genitori costituendo un ostacolo sia alla loro comprensione che ad un intervento adeguato o all'inclusione sociale. Per questo ANGSA crede sia fondamentale la ricerca scientifica e gli interventi fondati su prove di efficacia (evidence-based).
 - d. **Partecipazione.** Spesso le persone con autismo non riescono ad esprimersi verbalmente o pienamente, per anni i familiari delle persone con autismo, come per quelle con disabilità, hanno dovuto subire politiche e interventi sanitari senza poter esprimere il patrimonio di bisogni e conoscenze che avevano sviluppato. Per questo l'ANGSA ritiene fondamentale garantire il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con autismo e dei loro familiari in tutte le questioni che li riguardano. Nulla su di noi senza di noi.
6. Le **finalità istituzionali di interesse generale** che caratterizzano ANGSA APS nell'ambito delle finalità associative indicate nell'articolo 5 del D.Lgs 117 sono:
- a. **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art 5 lett. W)** di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - b. **interventi e servizi sociali (art 5 lett. A)** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000-supplemento ordinario n. 186 Capo I *Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali* Art. 1. (Principi generali e finalità): La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non

discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- c. **Interventi e prestazioni sanitarie (art 5 lett. B)** riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia
- d. **Prestazioni socio-sanitarie (art 5 lett. C)** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni:
 - i. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.
 - ii. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.
 - iii. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a funzioni psicofisiche; natura delle attività del soggetto e relative limitazioni; modalità di partecipazione alla vita sociale; fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.
- e. **Educazione, istruzione e formazione professionale (art 5 lett. D)**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
- f. **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- g. **Beneficenza**, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

7. L'Associazione A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo APS opera prevalentemente su base di volontariato, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, ai sensi dell'art 35 del d.Lgs 117/2017.
8. L'Associazione A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo APS stabilisce rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni di Terzo settore o scientifiche allo scopo di raggiungere la propria missione, favorisce la nascita di reti e organizzazioni per particolari ambiti di intervento, coerenti alle proprie finalità. Stabilisce rapporti di collaborazione e di rete con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi. Può sottoscrivere rapporti di collaborazione, intese o convenzioni con enti di Terzo Settore, istituzioni, privati per specifiche finalità.

ARTICOLO 4 ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. **Attività Istituzionale:** L'Associazione A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo APS promuove i diritti umani e civili delle persone con autismo e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita autonoma "Dopo di noi". L'Associazione quindi esercita e organizza le proprie attività, secondo quanto previsto dal corrente articolo del presente statuto:
 - a. Attività di interesse generale;
 - b. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale.
2. **Attività di interesse generale:** A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'associazione si propone di intervenire per assicurare:
 - a. **Diagnosi e intervento precoce**
 - Promuovere attività e campagne rivolte a realizzare una diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico.
 - Sostenere e diffondere l'informazione tra il personale medico, della scuola e dell'assistenza per riconoscere i segnali precoci dell'autismo.
 - Stimolare le amministrazioni pubbliche perché realizzino interventi e la "presa in carico" il più possibile tempestiva e adeguato nei primi anni di vita.

b. Inclusione scolastica

- Promuovere l'inclusione scolastica attraverso interventi competenti e costanti, l'adozione di un piano individualizzato e il legame con gli altri interventi sociali e sanitari così come previsto dalle normative.
- Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa.

c. Presa in carico e intervento socio-sanitario

- Ottenere una tempestiva, coordinata e multidisciplinare “presa in carico” delle persone con autismo, la realizzazione del progetto individuale e la costruzione di una rete di servizi fondata sulle più avanzate conoscenze scientifiche.
- Coordina, sostiene, incentiva e promuove la nascita di strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo.
- Stabilisce rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati o enti di terzo settore aventi analoghe finalità al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro.

d. Inclusione lavorativa

- Promuove l’inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di “presa in carico”.
- Sostenere e diffondere l’informazione sulle possibilità e la normative per inserimento lavorativo delle persone con autismo e con disabilità.
- Stabilisce rapporti di collaborazione con gli enti pubblici, imprese e enti di terzo settore al fine di promuovere attività lavorative che includano persone con autismo.

e. Informazione e consapevolezza

- Sostenere e promuovere attività di informazione e comunicazione per aumentare la conoscenza dell’autismo

- Promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, dell'autonomia e della vita indipendente delle persone con autismo
- Promuove la diffusione di informazioni e competenze specifiche tra ricercatori e operatori sociosanitari ed educativi mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze scientifiche.
- Superare la stigmatizzazione e la discriminazione associata all'autismo che costituiscono il sostanziale ostacolo all'inclusione e alla qualità della vita delle persone con autismo.
- Proporre alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità.

f. Ricerca scientifica

- Sostenere, stimolare e orientare la ricerca scientifica verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi.
- Collaborare con società e équipe scientifiche per includere l'esperienza delle persone con autismo e dei loro familiari nella definizione delle linee di ricerca , degli obiettivi e dei risultati.
- Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.

g. Diritto ad un progetto di vita indipendente e al "Dopo di noi"

- Promuovere e prevedere gli interventi necessari a garantire i diritti alle persone con autismo quando le stesse né i loro familiari sono in grado di tutelarne i diritti, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
- Stabilisce rapporti di collaborazione con gli enti pubblici, imprese e enti di terzo settore al fine di promuovere la realizzazione di progetti e strutture che garantiscano una di vita indipendente aperta alla società delle persone con autismo.
- Prevenire e contrastare ogni fenomeno di discriminazione, segregazione e maltrattamento nei confronti delle persone con autismo nei luoghi dove vivono e lavorano.

3. L'associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:

- a. richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati.
- b. Partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative
- c. acquistare beni mobili e immobili;
- d. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- e. svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale
- f. creare un collegamento tra le famiglie, valorizzandone le potenzialità essenziali, educative e riabilitative;
- g. stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, enti locali, scuole, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
- h. promuovere, costituire e amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne, residenziali, di pronto intervento e di sollievo alla famiglia, idonee a rispondere ai bisogni dei soggetti autistici e disabili intellettivi e relazionali;
- i. svolgere laboratori soggiorni , week end o attività che siano finalizzate al raggiungimento di una maggiore competenza ed autonomia per le persone disabili;
- j. sostenere, stimolare, collaborare con équipes scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.

4. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale
 - a) L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO II

I SOCI DELL'ENTE

ARTICOLO 5 – SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne, e le associazioni di promozione sociale ai sensi D.lgs 117/17, che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno (se eventualmente istituito), che condividano gli scopi dell'Associazione, che ne usufruiscano delle attività e che si impegnino a dedicare, quali volontari, una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse. Il loro numero è illimitato e l'Associazione non potrà mai annoverare un numero di Soci inferiori a 7 (sette).
2. È ammessa anche l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 30% (trenta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo o altro Organo Sociale da questi espressamente delegato.
3. L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero:
 - a) nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la patria potestà;
 - b) nel caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o Assemblea.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità in base alle disposizioni di legge vigenti.

4. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
6. Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, il quale chiederà che sull'istanza si pronunci l'assemblea,

che dovrà deliberare sulle domande non accolte. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

7. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e comunicata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.
8. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soli soci aderenti all'Associazione da almeno tre mesi e che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
9. L'appartenenza è a tempo indeterminato ma deve essere riconfermata all'inizio di ogni anno sociale mediante il versamento della quota di adesione al sodalizio. La mancata conferma annuale potrà essere causa di decadenza dalla qualifica di socio il tutto come meglio previsto al successivo art. 6.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, sia a causa di morte .

10. Sono identificate tre tipologie principali di soci:

1. **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci ordinari è illimitato. Nel caso in cui partecipino alle attività dell'Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori esercenti la patria potestà che sottoscriverà la domanda di adesione e potrà partecipare alle assemblee in rappresentanza del minore.
2. **Soci sostenitori:** i soci sostenitori sono completamente equiparati ai soci ordinari, la sola distinzione è data dalla quota associativa che può essere fino a cinque volte superiore a quella dei soci ordinari.
3. **Soci onorari:** quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e potranno partecipare alle assemblee con diritto consultivo

ma non deliberativo. I servizi erogati dall'Associazione nei confronti degli stessi non godranno delle agevolazioni fiscali previste per legge.

4. Con riferimento alle categorie su menzionate si specifica in dettaglio la possibilità che i Soci possano prestare gratuitamente la propria opera ed in tal caso si qualificano come **Soci Volontari**
- a) Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione nel perseguire le finalità di cui al precedente art. 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - b) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
 - c) Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
 - d) Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
 - e) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'Associazione, avvalendosi di volontari nello svolgimento, in modo non occasionale, delle attività di cui all'articolo 2, di essi dovrà tenere un apposito registro ed è altresì obbligata ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o dagli specifici regolamenti o disposizioni attuative.
 - f) Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art 17 comma 5, quando

ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

11. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci ovvero nei maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi verso l'Associazione e:
 - a. *al momento dell'ammissione*: godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché al diritto all'elettorato passivo;
 - b. *dopo tre mesi dall'iscrizione*: godono del diritto dell'elettorato attivo
2. Per i Soci minorenni tali diritti verranno automaticamente acquisiti alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età e purché iscritti da almeno 3 mesi.
3. Per salvaguardare i diritti dei Soci minorenni stessi nelle Assemblee la loro presenza ed il diritto di voto saranno esercitati per il tramite dei Soggetti che li rappresentano ai sensi delle vigenti norme in materia.
4. L'Associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura.
5. Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al presente statuto.
6. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ove istituito.
7. I soci possono aderire a più sezioni, se istituite, a seconda dell'attività che vogliono praticare
8. I soci sono tenuti a versare l'eventuale contributo integrativo associativo annuo stabilito dal consiglio direttivo, che può essere differenziato per ciascuna sezione di appartenenza quando istituita. Il contributo integrativo non ha alcun effetto sulla qualifica di Socio e sui diritti di elettorato passivo o attivo dello stesso.
9. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:
 - a. **recesso/dimissione** volontaria manifestata dal Socio con atto formale ed ha effetto dalla data di manifestazione formale della volontà;
 - b. **morosità** della quota associativa o del contributo integrativo:
 - i. protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto
 - ii. ovvero oltre tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale precedente;
 - c. **radiazione/esclusione** deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea su proposta del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d. **decesso** del socio stesso (in caso di persona fisica) o **cessazione** delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica)
2. Il provvedimento di radiazione/esclusione di cui al precedente comma assunto dal Consiglio direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
3. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni.
4. Il provvedimento di espulsione assunto dal consiglio direttivo è ratificato in via definitiva dall'assemblea ordinaria nella prima riunione utile. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci.
5. L'associato radiato/escluso con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso.
6. L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulteriori comunicazioni al Socio inadempiente.
7. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 8 -- ORGANI

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 1. l'Assemblea dei soci;
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. il Presidente;
 4. l'Organo di Controllo
 5. il Collegio Revisori dei Conti e/o Revisore Unico;
 6. Comitato Scientifico
2. Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate. All'organo di controllo e Revisione è possibile erogare compensi

ARTICOLO 9 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci potrà essere altresì convocata su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 10% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata, entro e non oltre i 45 dal ricevimento della stessa.
3. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Permangono gli obblighi e le formalità in capo al Consiglio Direttivo come sopra identificate.

4. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea nomina un segretario in apertura della riunione. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.
7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I verbali delle delibere Assembleari, così come il Bilancio d'esercizio annuale, comunque dovranno essere affissi alla bacheca sociale o sul sito internet dell'Associazione per almeno 60 giorni dalla data della riunione affinché vi sia la massima informativa per i Soci e per i Terzi eventualmente interessati.
10. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua o dei contributi integrativi deliberati e richiesti dal Consiglio Direttivo e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli Enti associati potranno partecipare tramite il Legale Rappresentante o tramite altra persona debitamente delegata. I minorenni saranno rappresentati nelle Assemblee esclusivamente per il tramite dei Soggetti che li rappresentano ai sensi delle vigenti norme in materia.
2. Viene espressamente vietata una ripartizione dei voti in base al gettito contributivo.

3. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
4. Agli associati che siano Enti del Terzo settore è attribuito un voto ogni 30 dei loro associati o aderenti ma comunque sino ad un massimo di cinque.
5. Nelle deliberazioni che sono riferite direttamente o indirettamente o che contengono nell'ordine del giorno argomenti che riguardano:
 - a) l'approvazione del bilancio,
 - b) l'approvazione del regolamento interno
 - c) la nomina o la revoca e le responsabilità di uno o più amministratori,i consiglieri non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11 – COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono inderogabilmente competenza dell'assemblea:
 - a. la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. la nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. l'istituzione, quando ritenuto opportuno, del Comitato Tecnico/Scientifico;
 - d. l'approvazione del regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
 - e. l'approvazione del bilancio;
 - f. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. la delibera sull'esclusione degli associati;
 - h. la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - i. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j. la delibera dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'Associazione;
 - k. la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ SPECIFICHE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede della Associazione ovvero tramite pec o mail con richiesta di ricevimento con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificato ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione su quotidiani locali etc.).
2. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
4. Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell'assemblea, di cui alla precedente lett. c) del presente articolo, può avvenire entro ulteriori 50 giorni previa specifica delibera motivata assunta da parte del Consiglio Direttivo. La motivazione dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci.
5. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ SPECIFICHE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificato ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione su quotidiani locali etc.).
2. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento della Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 14 -VALIDITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.
3. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita:
 - a) per deliberare e modificare lo statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;
 - b) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto da un numero da 5 (cinque) a 13 (tredici) componenti, compreso il Presidente, denominati Amministratori. Il loro numero è determinato dall'Assemblea dei Soci e sono nominati dall'Assemblea stessa.
2. Se non vi dovesse aver provveduto l'Assemblea dei Soci in sede di elezione dell'Organo Amministrativo, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Sono previste le seguenti cariche:
 - a) il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
 - b) il Vice Presidente, che interviene in rappresentanza dell'Ente ed in sostituzione del Presidente solo nel caso di prolungato materiale impedimento di questi;
 - c) il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione;

- d) il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.

Le cariche di Vice Presidente, Segretario e/o Tesoriere possono essere cumulate anche in capo ad un solo soggetto; ciò in base alle esigenze dell'Associazione ed alle disponibili dei singoli incaricati.

3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili ad eccezione del Presidente che non può essere rieletto per due mandati consecutivi. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
4. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
5. Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza (anche in video o tele conferenza e purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità di chi partecipa secondo le previsioni vigenti in materia) della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
8. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.
9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

ARTICOLO 16 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro:
 - a) del primo dell'elenco delle Persone Fisiche, votate dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, ma non eletto;
 - b) nel caso in cui non vi siano stati altri soggetti votati dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, per cooptazione del candidato supplente individuato dai Consiglieri superstiti con ratifica o sostituzione nell'incarico alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti eletti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 17 -CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
2. Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome, se istituite, ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività da queste gestita.

ARTICOLO 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci sull'esclusione dei Soci morosi;
2. stabilire l'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicarli all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio;
3. perseguire le finalità previste dallo statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
4. compilare l'eventuale regolamento interno e redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea dei Soci con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione;
5. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea completo della nota illustrativa di missione ed opportunamente integrata della documentazione relativa ai criteri ed alla rilevanza del carattere secondario e strumentale delle attività;
6. In caso di inerzia del Presidente fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e l'assemblea straordinaria nel rispetto delle previsioni del presente Statuto;
7. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
8. designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio e/o Enti o Organismi di coordinamento degli Enti del Terzo Settore sia nell'ambito locale, regionale o nazionale;
9. designare i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico quando questo sia stato istituito con delibera dell'Assemblea dei Soci.
10. Esso ha inoltre i seguenti ruoli:
 - a) provvede a tutto quanto necessario per il perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni competente territorialmente ovvero, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, provvede all'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore

- b) provvede alle comunicazioni obbligatorie al Registro Unico comprese tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- c) provvede alla formalizzazione delle comunicazioni obbligatorie imposte per legge presso la Pubblica Amministrazione, Pubblici Uffici ovvero Pubblici Registri
- d) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- e) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- f) attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- g) assegna gli incarichi di lavoro;
- h) approva i programmi di Attività;
- i) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

ARTICOLO 19 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dirige la Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Al Presidente spetta:
 - a) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
 - b) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
 - c) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;

ARTICOLO 20 - IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente, nel caso in cui venga nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 21 - IL SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di carattere formale.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
3. Il segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

ART. 22- Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 24 - IL COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO

1. Quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea validamente costituita, tale organo elegge il Comitato Tecnico/Scientifico;
2. Alle sedute del Comitato Tecnico/Scientifico partecipa il Presidente dell'Associazione o un suo delegato.
3. Il Comitato Tecnico/Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico stesso e dura in carica quattro anni. Sono compiti del Presidente: convocare il Comitato Tecnico/Scientifico fissando l'ordine del giorno delle riunioni, riferire al Consiglio Direttivo le proposte del Comitato in merito al programma di attività, coordinare l'attività di ricerca programmata, tenendo conto delle modalità di interrelazione fra Consiglio Direttivo e Comitato indicate dal Consiglio.

TITOLO IV

BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE

ARTICOLO - 25 - IL RENDICONTO O BILANCIO ED I LIBRI SOCIALI

1. Spetta al Consiglio Direttivo redigere, per ogni esercizio sociale, il rendiconto della Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare e che è predisposto in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella nota integrativa o nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
3. Il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale. Qualora particolari condizioni lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro 170 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
5. Il rendiconto, dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione e messo a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci che dovrà deliberarne l'approvazione.
6. Il rendiconto d'esercizio approvato dall'Assemblea dovrà essere comunicato entro il 30 giugno agli Enti preposti ed al Registro Unico Nazionale del terzo Settore con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche normative ove previste.
7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
8. La verifica straordinaria da parte dei Soci, per il controllo della gestione, potrà essere effettuata, anche infrannualmente, solamente su esplicita richiesta sottoscritta da almeno il 33% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Gli stessi richiedenti indicheranno, nella richiesta, tre delegati tra i

firmatari, i quali potranno anche avvalersi della collaborazione di un professionista qualificato, che saranno preposti alle attività di controllo con le stesse modalità di cui al punto precedente fatto salvo che il Consiglio avrà a disposizione 30 giorni per mettere a disposizione tutti i documenti necessari presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente.

I documenti messi a disposizione saranno consultabili ma non potranno essere asportati dal loro luogo di conservazione .

A tale verifica potranno essere altresì presenti il Presidente del Consiglio Direttivo e, se nominati, il Presidente del Collegio Sindacale e/o il Sindaco Unico.

9. Oltre le scritture contabili l'Associazione deve tenere, anche in via informatica:
- a) il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell'adempimento da parte del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo direttivo, tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell'adempimento da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, quando questo è stato istituito per volontà dell'assemblea o per specifica disposizione di legge, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
 - f) il libro dei Soci Volontari dove vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato;

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le previsioni normative vigenti

ARTICOLO 26 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre ("di ciascun anno" per l'anno solare ovvero "dell'anno successivo" per cavallo d'anno).

ARTICOLO 27 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente. Si compone di:
 - a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
 - b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
2. Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO V

NORME PARTICOLARI, LIQUIDAZIONE E NORME TRANSITORIE FINALI

ARTICOLO 28 – SEZIONI TERRITORIALI

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria e quando ritenuto opportuno, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. Per tali sezioni nominerà un Responsabile, il quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito al proprio operato, ma che non avrà alcun potere di rappresentanza dell'Associazione.

ARTICOLO 29 - NORMA TRANSITORIA E RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto
 - a) dalle norme del Codice civile,
 - b) dal D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 per quanto efficace ed applicabile e le relative disposizioni di attuazione,
 - c) nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile ai riferimenti di cui sopra, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

GENOVA il 28 ottobre 2020